



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA UFFICIO STUDI GIURIDICI

DIFFAMAZIONE AGGRAVATA ALLA POLIZIA LOCALE A MEZZO FACEBOOK

La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, con la Sentenza n. 11426/21, depositata il 24 marzo scorso ha ribadito un principio sacrosanto, già delineato in giurisprudenza da moltissimi Tribunali di varie parti della penisola:

“non è sufficiente un qualunque collegamento con singoli episodi a giustificare conclusioni critiche che, aspre o non che siano nei toni, offendono la reputazione dei soggetti interessati, finendo per essere suggestive ed insinuanti, nella misura in cui lasciano intendere ai destinatari della comunicazione, ossia non risponde al vero – espressione di una condotta generalizzata»

I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze che confermava la decisione di primo grado concernente la responsabilità di un imputato, in relazione al reato di diffamazione contestatogli per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook una fotografia che riprendeva quattro operai del Comune di Cecina durante lo svolgimento delle loro mansioni con la seguente didascalia: «stazione di Cecina, uno lavora, uno tiene il secchio e due si occupano di relazioni istituzionali, una specie di corpo diplomatico».

Il principio era recentemente stato precisato nella **Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1673/2020** con la quale aveva riconosciuto a un appartenente delle Forze della Polizia Locale Nord-Est Vicentino un risarcimento del danno non patrimoniale di 15.000 euro perché offeso a mezzo Facebook nella sua dignità e reputazione. La sentenza, pubblicata su www.studiocataldi.it, appare particolarmente interessante perché spiega le ragioni per le quali FB rappresenta uno strumento in grado di aggravare la condotta diffamatoria.

Nei fatti, il Comandante del Consorzio Polizia Municipale nord est vicentina e un'agente scelto sporgono denuncia-querela nei confronti del convivente di una donna, multata il giorno precedente per l'uso del cellulare alla guida, perché aveva pubblicato **sulla sua pagina Facebook la foto del verbale** di accertamento irrogato alla convivente, accompagnato dal seguente commento: "ieri alle 12:10 i sig. Ag. Sc. ... e Ag. Sc ... hanno verbalizzato questo verbale alla mia convivente, l'art.173 parla della guida al veicolo con l'uso del cellulare. Allora ditemi se io ieri avevo il cellulare della mia donna, cosa hanno visto questi due agenti di polizia municipale? Sapendo che **fanno uso ed abuso di alcool**, come mai sono ancora in servizio? e, vi auguro che i vostri figli muoiano, della peggior malattia esistente sulla terra. Questo è quello che vi meritate, **pezzenti, alcoolizzati e tossici. Amen.**"

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

In sede penale il soggetto viene rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 595 commi 3 c.p. e 4 c.p., che puniscono con pene più severe la diffamazione aggravata, che si produce quando l'offesa dell'altrui reputazione si realizza con un mezzo di pubblicità (Facebook) nei confronti di un soggetto che ricopre, come nel caso di specie, una funzione amministrativa.

L'attore decide di non costituirsi come persona offesa e quindi parte civile nel procedimento penale, ma di azionare una causa civile in cui richiede il risarcimento dei danni derivati dalla violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. stante la lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.

In merito al ristoro dei danni cagionati dal convenuto alla p.o. il Tribunale di Vicenza precisa che, per provare il **danno non patrimoniale** si "debba ricorrere a **presunzioni e massime di comune esperienza** e nel caso di specie valutare la condotta tenuta dal convenuto e le conseguenze negative nella sfera professionale, morale e relazionale dell'attore" e che, ai fini del risarcimento, si debbano considerare anche l'entità e la diffusione del messaggio denigratorio.

Il Tribunale quindi presume che **"la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione così capillare come è il social network Fb, che raggiunge un ampio pubblico e che volutamente il convenuto ha permesso con la diffusione capillare data dalla tipologia di post pubblicato (pubblico), abbia arrecato alla p.o. una sofferenza morale meritevole di ristoro. L' automatismo del nesso causale è di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa riferirsi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (Cass. n.6481/2012). Ne consegue che il ristoro economico da riconoscere all'attore non potrà essere meramente simbolico, tenuto conto della permanenza del post nel profilo del convenuto. Per la quantificazione del danno si terrà quindi in considerazione l'elevato contenuto lesivo e minaccioso delle affermazioni pronunciate dal convenuto, della loro portata diffamatoria e denigratoria, della assoluta indicazione del destinatario."**

Per tutte le ragioni suddette il **Tribunale riconosce in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di 15.000 euro** a cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla pubblicazione del post al saldo."

**IL RESPONSABILE
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Cav. Dott. Roberto Benigni**